



Decreto Dirigenziale n. 231 del 12/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASALBUONO (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 2.014, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE BAGNOLO, INDIVIDUATA IN CATASTO AL FOGLIO 12, ANTISTANTE LE PARTICELLE N. 497 E N. 872, AD USO AGRICOLO. DITTA: CROCCIA ANGELO - PRAT. 1059 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs 31.03.1998, n.112 con il quale furono conferite alle regioni le funzioni per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali questo Settore, nell'espletamento delle attività di sorveglianza eseguite nel comune di Casalbuono, individuò tra le ditte occupatrici di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato il sig. Crocchia Angelo, nato a Casalbuono il 03.03.1927 ed ivi residente alla contrada Bagnolo, C.F. CRC NGL 27C03 B868F, che fu convocato per il giorno 07.03.2002 presso il comune di Casalbuono al fine di regolarizzare l'occupazione pregressa di un'area demaniale posta in destra idraulica del torrente Bagnolo;
- Che in tale occasione fu chiesto al sig. Crocchia Angelo, già detentore di concessione con atto stipulato presso l'Ufficio del Registro di Sala Consilina in data 21.02.1983, rep.310/637 valevole per il periodo 01.01.1983 - 31.12.1985, successivamente prolungato al 31.12.1997 con atto aggiuntivo del 07.02.1985, rep. 345/672, di integrare con nuovi elaborati grafici l'istanza di rinnovo della concessione avanzata in data 03.11.1997 alla Direzione Compartimentale del Territorio, - Sezione Staccata di Salerno, relativamente all'area demaniale di mq 1.900, posta in destra idraulica del torrente Bagnolo, individuata in catasto del comune di Casalbuono al foglio 12, antistante le particelle n. 497 e n. 872;
- Che sulla scorta dei nuovi elaborati presentati, dai quali emergeva che l'area occupata dal sig. Crocchia era di mq 2.014, fu eseguito nuovo sopralluogo da tecnici di questo Settore le cui risultanze furono comunicate alla ditta con nota del 27.11.2008 prot. n. 0996906. In tale nota si chiedeva inoltre la corresponsione delle indennità di occupazione per il periodo 2001-2008 di complessivi € 2.237,11 e la costituzione del deposito cauzionale di € 466,48;
- Che in merito a quanto stabilito e richiesto nella suddetta lettera il sig. Crocchia Angelo con nota del 30.12.2008, assunta al protocollo di questo Settore in data 13.01.2009, prot. n. 0024960, ha eccepito gli importi richiesti invocando la prescrizione stabilita dall'ex art. 2948 del Codice Civile per gli anni 2001, 2002 e 2003, ha contestato l'applicazione della maggiorazione ISTAT per gli anni 2004, 2005 e 2006 ed infine ha definito gli importi delle indennità di occupazione per gli anni 2007 e 2008 e le relative somme da versare;
- Che questo Settore, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla ditta ed alla luce dei versamenti effettuati dalla stessa, ha ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento contabile della pratica le cui risultanze sono state comunicate con nota del 27.05.2011, prot.n.420653. Con la stessa è stata accolta la richiesta della prescrizione per gli anni 2001-2002-2003 mentre è stata respinta l'eccezione in merito all'applicazione e alle modalità di calcolo dell'aumento ISTAT e dell'aggiornamento del canone annuo. Infine è stata chiesta la corresponsione dell'importo di € 298,29 quale conguaglio dell'indennità di occupazione dovute per il periodo 2004-2010 e di € 320,77 come canone per l'anno 2011;

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha corrisposto con vari versamenti le indennità di occupazione relative al periodo 2004-2011 per l'importo complessivo di € 2.384,40, con ultimo versamento relativo all'anno 2011 di € 320,77, di cui € 3,80 di spese postali, eseguito il 14.06.2011, n. VCY 0023, c/o l'ufficio postale n. 57/047;
- Che la ditta richiedente ha provveduto altresì al pagamento del deposito cauzionale, codice tariffa 1519, dell'importo di € 466,48 con versamento effettuato in data 12.01.2009, n. VCY 0022, c/o l'ufficio postale n. 57/047;
Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area.

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;
- la Delibera di G. R. n. 157 del 18.04.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio LAPERTOSA e dalle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Croccia Angelo nato a Casalbuono il 03.03.1927 ed ivi residente alla contrada Bagnolo, C.F. CRC NGL 27C03 B868F, la concessione dell'area demaniale, posta in destra idraulica del torrente Bagnolo, individuata in catasto del comune di Casalbuono al foglio 12, antistante le particelle nn. 497 e n. 872.

Art.1 – il cespite demaniale in argomento di mq. 2.014, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova per uso agricolo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2011 è fissato in € 316,97, codice tariffa 1517, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 466,48, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell'area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile sotto il profilo civile e penale di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti; dovrà inoltre permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico ritenuta necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretendere la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area concessa, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stessa, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al comune di Casalbuono;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Montesano Sulla Marcellana;
- Alla ditta Croccia Angelo.

Il Dirigente del Settore
Ing. Vincenzo Di Muoio